

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 settembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

1. RICORSO S.S. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2016 INFLITTA AL CALCIATORE CAZE DA SILVA THIAGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA LEGA PRO CATANIA/AKRAGAS DEL 21.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/CI del 22.8.2016)

La C.S.A. prende atto della rinuncia al ricorso formulata in udienza dalla società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l. di Agrigento e dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di Segreteria.

2. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MELFI/CASERTANA DEL 28.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 9/DIV del 30.8.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. di Caserta ridetermina la sanzione dell'inibizione sino alla data del 12.09.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. LUCI ANDREA (A.S. LIVORNO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE PRO VERCELLI/LIVORNO DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV del 30.8.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Luci Andrea riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 9 settembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio